

CX.

TORNATA DEL 26 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario.** — *Relazione sui titoli d'ammissione del Senatore Torrearsa — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo ad una tassa sui redditi dei beni dei corpi morali e di mano-morta — Approvazione degli articoli 10 al 19 colle modificazioni proposte dal Regio Commissario agli articoli 18 e 19, non che dell'intero progetto — Adozione del progetto per la soppressione di Comuni nella provincia di Cremona — Discussione del progetto di legge sull'istituzione di scuole normali per l'insegnamento secondario — Discorso del Ministro dell'istruzione pubblica — Instanza del Senatore Audiffredi — Osservazioni del Senatore Matteucci in risposta al Ministro — Chiusura della discussione generale — Emendamenti all'articolo 1 dell'ufficio centrale proposti dal Ministro dell'istruzione pubblica, accettati dall'ufficio centrale — Schiarimenti sull'articolo 1 richiesti dal Senatore Alfieri, dati dal mentovato Ministro — Adozione della proposta dei Senatori Alfieri e Gallina — Incidente sulla fissazione del giorno per l'ulteriore discussione del progetto — Parlano sul medesimo i Senatori Alfieri, Matteucci, Gallina e Roncalli Francesco — Aggiornamento della discussione a lunedì.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro dell'istruzione pubblica, ed il Commissario Regio Duchoqué.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE  
DEL SENATORE TORREARSA.

**Presidente.** La parola è al Senatore Amari per riferire sui titoli d'ammissione del Senatore marchese Torrearsa.

Senatore **Amari** Professore. Il marchese Vincenzo Fardella di Torrearsa è stato nominato Senatore del Regno per decreto del 20 novembre 1861.

Nato in Trapani a di 16 luglio 1808, egli ha compiuta l'età richiesta dallo Statuto. Dai documenti poi che egli ha presentati al Senato, si ritrae che il marchese di Torrearsa fu presidente della Camera dei Deputati di Sicilia nel 1848 e nello stesso anno Ministro degli affari esteri. Concorrendo pertanto in esso le condizioni richieste dalle rubriche 2 e 5 dell'articolo 35 dello Statuto e non essendo pur mestieri invocare la rubrica 20 del medesimo articolo che a lui sarebbe pienamente applicabile come benemerito della patria, il 1° ufficio

avvisa che piaccia al Senato di ammetterlo all'esercizio dell'alta dignità conferitagli da Sua Maestà.

**Presidente.** Chi approva le conclusioni testè lette voglia alzarsi.

(Approvato).

Fauno omaggio al Senato: La tipografia eredi Botta *Degli atti del Parlamento subalpino, 2.ª sessione 1849 del Senato del Regno e di quelli del Parlamento italiano 1.º periodo della sessione 1861 della Camera dei deputati.*

Il Sotto prefetto della provincia di Abbiategrasso di alcune copie di un suo scritto col titolo: *Il 9 febbraio 1862 a Magenta.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA TASSA SUI  
REDDITI DEI BENI DEI CORPI MORALI  
E DI MANO-MORTA.

**Presidente.** L'ordine del giorno ci chiama alla continuazione della discussione del progetto di legge per la tassa sui redditi dei beni dei Corpi morali, e di mano-morta.

Nella seduta di ieri la discussione si è fermata all'articolo 10.

Ora lo leggerò.

Art. 10.

« Chi ometterà di fare le denunzie nel termine stabilito incorrerà in una pena pecuniaria eguale alla tassa dovuta per un anno sulla rendita non denunziata.

« Per le denunzie fatte bensì nel termine, ma al disotto del vero valore e' incorrerà nella pena del triplo della tassa sulla parte di rendita non denunziata o inferiore alla rendita effettiva, se si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutuati, rendite, censi o prestazioni; se invece si tratti di fitti presunti, non si farà luogo all'applicazione della pena se la differenza non sarà maggiore del quarto.

(Approvato).

Prima di leggere l'articolo 11, domando all'onorevole Commissario Regio se accetta la redazione dell'ufficio centrale.

**Commissario Regio.** L'accetto.

**Presidente.** (legge).

Art. 11.

« L'agente demaniale, se riconoscerà esatta la denunzia, proporrà, in conformità di essa, la quota di tassa da imporsi. Se invece avrà motivo di crederla inesatta, procederà ad una liquidazione suppletiva motivata e la farà significare all'interessato, affinché, nel caso di discentimento, presenti nel termine di 15 giorni le sue osservazioni.

« L'agente sottometterà quindi al direttore demaniale uno stato, nel quale saranno indicate le ricevute denunzie, le rettificazioni consentite o contestate, e le definitive sue preposizioni motivate.

« Lo stesso procedimento avrà luogo in caso di omessa denunzia. »

(Approvato).

Art. 12.

« Il direttore demaniale, sentiti gli interessati ed assunte, ove sarà duopo, maggiori informazioni, stabilirà definitivamente la somma che sarà tassata, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite per le tasse di registro. »

(Approvato).

Art. 13.

« Le quote di tasse determinate nei modi sin qui esposti saranno iscritte in un elenco generale per ciascun distretto, e quell'elenco sarà trasmesso dal direttore all'agente demaniale, al quale spetta la riscossione della tassa.

« Questa tassa sarà pagata a semestri maturati. »

(Approvato).

Art. 14.

« Si prescrivono col decorso di cinque anni le annualità di tasse riferibili a vendite non denunziate. Col decorso di due anni, dall'effettuato pagamento della tassa, saranno prescritte tanto l'azione del fisco per

supplemento di tassa a causa di denunzie inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate. »

(Approvato).

Art. 15.

« Sono esenti dalla tassa imposta colla presente legge i corpi, stabilimenti o associazioni, il cui totale asse patrimoniale, fatte le deduzioni prescritte dall'articolo 2, non produca una rendita imponibile eccedente le L. 300

« Tuttavia i corpi suddetti sono tenuti ad eseguire le disposizioni dell'articolo 5, ed a seconda dei casi, anche quelle dell'articolo 9, in difetto di che cesserà per un anno l'esenzione di cui nel presente articolo, e si farà luogo all'applicazione delle penalità stabilite dall'articolo 10. »

(Approvato).

Art. 16.

« Gli istituti di carità e di beneficenza, la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza delle autorità dello Stato saranno esenti dalla tassa per le case o per porzioni di casa che servono all'uso immediato del pio stabilimento.

« Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono all'abitazione dei parroci, vice-parroci o coadiutori, ovvero dei Ministri di qualunque culto; e quelle che servono per l'Amministrazione provinciale e comunale per i loro uffici e per gli stabilimenti destinati a pubblico beneficio da tali Amministrazioni dipendenti, come pure quelle che dai Comuni, dalle province e dalle Camere di Commercio fossero destinate per l'istruzione o per opere di pubblica beneficenza. »

(Approvato).

Art. 17.

« La presente legge non sarà applicabile agli interessi dovuti dalla Cassa dei depositi e dei prestiti se non quando alla restituzione dei capitali depositati sia fissato un termine maggiore di un anno.

« Non sarà neppure applicabile agli interessi dei capitali dati a mutuo dalle Casse di risparmio, quando questi capitali sono conflati da somme in queste Casse depositate e non costituiscono una dotazione permanente dell'istituto. »

(Approvato).

Art. 18.

« Per i corpi e stabilimenti che cominceranno ad esistere legalmente dopo il 1 aprile 1862, la tassa imposta colla presente legge principierà a decorrere dal 1. gennaio successivo al tempo in cui incomincia la loro esistenza.

« Gli aumenti o le diminuzioni di tasse che avranno luogo per effetto del disposto dall'art. 9 saranno applicati dal primo gennaio susseguente alla denunzia che provocò la diminuzione od all'avvenuto aumento. »

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente** ha la parola.

**Commissario Regio.** Mi pare che bisogna togliere la parola dopo il 1. aprile 1862, e mettere invece dopo l'attuazione della presente legge.

**Presidente.** Sarebbe forse meglio. « Dopo il giorno in cui entrerà in osservanza la presente legge. »

**Senatore Vigliani.** E maniera più italiana.

**Presidente.** Rileggerò l'art. 18 così corretto:

« Per i Corpi e stabilimenti che cominceranno ad esistere legalmente dopo il giorno in cui entrerà in osservanza la presente legge, la tassa principierà a decorrere dal 1 gennaio successivo al tempo in cui incomincia la loro esistenza.

« Gli aumenti e le diminuzioni di tasse che avran luogo per effetto del disposto dell'art. 9 saranno applicati dal 4 gennaio susseguente alla denuncia che provò la diminuzione, ed all'avvenuto aumento. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

**Art. 19.**

« Dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, cesseranno di avere effetto le precedenti leggi d'imposta sulle mani-morte, e specialmente quella del 23 maggio 1851, la legge lombarda del 9 febbraio 1850 e quella promulgata nel già ducato di Modena nel 1849. »

**Commissario Regio.** Essendosi tolto nell'articolo precedente l'indicazione del giorno in cui va in osservanza la legge, si potrebbe dire: « la presente andrà in vigore il decimo giorno dopo l'inserzione nella raccolta degli Atti del Governo, e da quel giorno cesseranno, ecc. »

**Senatore Farina.** Forse mi pare superflua quest'aggiunta, perchè ciò è già stabilito nella legge apposita per la promulgazione delle leggi.

**Commissario Regio.** Nella legge sulla tassa registro, e su quella del bollo si è stabilito un termine unico, per evitare che l'imposta cominciasse ad esigersi prima nel continente e più tardi nelle isole. Mi pare che convenga di seguire lo stesso sistema.

**Presidente.** Dunque si dirà: « La presente legge entrerà in osservanza il decimo giorno dopo l'inserzione nella raccolta degli Atti del Governo, e da quel giorno cesseranno d'aver effetto le precedenti leggi d'imposta sulle mani-morte, e specialmente quella del 23 maggio 1851, la legge lombarda del 9 febbraio 1860, e quella promulgata nel già ducato di Modena nel 1849. »

Se non c'è osservazione sull'art. 19 nella conformità testè letta, lo metterò ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** procede all'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	66
Contrarii . . . . .	12

(Il Senato approva).

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNI  
NELLA PROVINCIA DI CREMONA.**

(V. atti del Senato N. 136).

**Presidente.** Viene ora in discussione il progetto di legge per la soppressione di Comuni nella provincia di Cremona.

Il progetto, sull'istanza del Ministro che l'ha presentato, fu decretato d'urgenza.

Leggo il progetto di legge (V. *Infra*).

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola passerò alla lettura dei singoli articoli.

**Art. 1.**

« I comuni di Gere del Pesce e di Stravoncolo, provincia e circondario di Cremona, sono soppressi. »

« Il territorio già appartenente ai predetti Comuni farà parte integrante del Comune di Stagno Pagliaro. »  
(Approvato).

**Art. 2.**

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, alla esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto. (Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Volanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	76
Contrarii . . . . .	2

Il Senato approva.

**DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'ISTITUZIONE DI SCUOLE NORMALI PER  
L'INSEGNAMENTO SECONDARIO.**

(V. atti del Senato N. 115.)

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la istituzione di scuole normali per l'insegnamento secondario.

Non so se il Senato intenda che si dia lettura di tutto il testo della legge.

**Senatori.** No! no.

**Presidente.** Se non ci è osservazione in contrario si prescindereà dalla lettura del testo della legge passando immediatamente alla discussione generale.

Il Senato avverte, che al progetto ministeriale si è contrapposto dall'ufficio centrale un contro progetto.

La discussione generale è aperta.

Accordo la parola al signor Ministro dell'istruzione pubblica.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Son lieto di poter dichiarare al Senato, che profondamente convinto non meno del mio predecessore dell'utilità, anzi

della necessità ed urgenza, che siano create in Italia istituzioni pedagogiche, le quali possano dotarla di un fecondo vivaio di abili e ben istruiti professori, sì che nei nostri licei, ginnasi, e scuole tecniche possa elevarsi la cultura letteraria e scientifica del paese, mi associo di tutto cuore al pensiero che suggerì al Governo la presentazione di questo disegno di legge; ed anzi nel sacro interesse dell'istruzione nazionale mi credo in dovere di rendere grazio all'ufficio centrale del Senato ed al suo chiarissimo Relatore dello studio che volle dedicare ad esplicare quel concetto nell'ampio e particolareggiato disegno di legge sottoposto alle vostre deliberazioni.

Nei pochi giorni trascorsi da che ho l'onore di far parte dell'amministrazione, non ho mancato anche io di fare qualche studio sopra questo progetto di legge, per quanto la mole delle nuove mie cure lo comportasse; non tacerò anzi di aver sentito il bisogno di procurarmi parecchie informazioni statistiche le quali mancavano affatto nel Ministero, ed anche di rivolgermi a coloro i quali da vicino hanno potuto in paesi stranieri riconoscere i risultamenti delle ultime esperienze ivi fatte, per farne guida alla soluzione delle principali questioni che formano argomento della legge.

Mi duole di non essere oggi in grado di apportare al Senato il frutto di queste investigazioni; dappoi ch'è essendo all'ordine del giorno la legge, e non volendo io domandare che si ponga ritardo alla sua discussione, preferisco di esporre qual sia la mia opinione individuale, che è pur quella del Governo, sopra il progetto in esame.

Il Governo accetta in massima lo schema di legge formulato dall'ufficio centrale; ma solamente crede necessario proporre al Senato alcune modificazioni per via di emendamenti, le quali non alterano punto il sistema generale della legge.

Queste modificazioni rispondono ad un comune concetto e motivo, quello che non resti vincolato per siffatta guisa il Governo nell'iniziativa e nell'esperimento di questa nuova istituzione in Italia, da correrai per avventura il pericolo di perdere quel frutto, che da tutti se ne desidera, laddove prevedibili ostacoli ed impedimenti non concedano di realizzare il bene pel desiderio che nudrivasi di conseguire il meglio.

Mosso forse da questo intendimento il mio predecessore si era limitato a presentare un brevissimo disegno di legge, il quale rimaneva silenzioso sopra tutti i particolari dell'attuazione di queste scuole normali da raggiungersi presso alcune università per la preparazione de' professori dell'insegnamento secondario; sicchè parve quasi che si venisse a domandare al Senato un voto di confidenza, perchè fosse votata la somma necessaria, lasciando interamente al potere esecutivo il determinare le norme dell'applicazione e dell'impiego della medesima.

L'ufficio centrale del Senato ha invece studiato e contrapposto un disegno di legge, il quale per avventura volendo temperare questo difetto, si è troppo inoltrato,

se non m'inganno, nella via che potrebbe condurre all'eccesso contrario.

Io spero di dimostrare chiaramente, come sopra alcune questioni di fondamentale importanza sia indispensabile, se si vuole che il Governo assuma la responsabilità della pronta e sicura attuazione di questa istituzione, lasciargli alquanto maggior libertà di azione e di giudizio.

In quest'argomento delle scuole normali per l'insegnamento secondario, si hanno davanti agli occhi due sistemi, i quali da mezzo secolo sono in presenza, e si contendono la preferenza: il sistema germanico ed il sistema francese.

Nella Germania, come è noto, fino del 1718 l'Hecker iniziò con mezzi affatto privati il tentativo di una di queste scuole; il tentativo fu coronato da così felice successo che poco appresso questa scuola divenne scuola dello Stato, e più tardi fu da Federico il grande convenientemente dotata.

Questa scuola però era soltanto di alunni esterni; i seminari germanici vennero del pari istituendosi senza convitto; ed ancora al dì d'oggi, dopo un secolo e più di esperienza, ed a malgrado di quello che si è praticato in Francia in un senso diverso, la dotta Germania persevera nella persuasione che il convitto non solo non sia necessario nelle scuole normali, ma che possa essere ancora pernicioso, laddove sia applicato a questa specie di istituzioni.

Abbiamo quindi veduto il seminario filologico non solo di Lipsia e di Jena, ma altresì quello che si considera come il modello di tutti, cioè il seminario filologico di Berlino, e le altre tre scuole normali per l'insegnamento secondario che fanno l'onore della Prussia, produrre, senza il sistema del convitto, risultati stupendi.

Abbiamo veduto, o Signori, dalle mura di quegli stabilimenti uscire uomini dottissimi, filologi i quali per profondità di sapere e per felicità di scoperte certamente non temono il confronto del resto d'Europa, ed essi avevano ricevuto la loro educazione letteraria e scientifica semplicemente in stabilimenti che non ammettono il convitto, ma componevansi unicamente di alunni esterni, regolati da severe discipline, o da norme accomodate a raggiungere lo scopo che è proprio di somiglianti istituti.

Invece in Francia la Convenzione concepì il gigantesco pensiero di fondare un immenso convitto per 1500 individui, i quali colà convenissero, e nella vita comune potessero contrarre quella uniformità di abitudini, di regole di vita ed anche di sentimenti, che si potesse poscia trasfondere sopra tutto il territorio della Francia nelle scuole che sarebbero affidate a professori usciti dalla scuola normale. Questo, come tanti altri pensieri della rivoluzione, era destinato ad essere realizzato da Napoleone il grande col suo decreto del 1808 che fondò la scuola normale di Parigi. Sono mirabili le parole che in quella occasione il grande uomo pronunciava, dicendo essere suo divisamento creare un corpo il quale

fosse al coperto dalle passioni politiche e dalle febbri fugaci della moda, un corpo il quale, quando anco il Governo dormisse, continuasse a camminare, e che non avesse altro intento se non quello di promuovere l'opera continua della educazione ed istruzione nazionale del popolo francese.

Convieni confessare che i risultamenti ottenuti da quella grande istituzione corrisposero alle speranze e ai desideri che si erano concepiti.

Soppressa nel 1822 in tempi poco propizi a libertà la scuola normale di Parigi; risorta poi sotto la più modesta denominazione di scuola preparatoria nel 1828; venuta in novello splendore dopo la rivoluzione del 1830 sotto la direzione dell'illustre Cousin, ha ricevuto in questi ultimi anni parecchie modificazioni di qualche importanza, specialmente l'aggiunzione di una nuova sezione per preparare professori all'insegnamento superiore: ed oramai niuno pone in dubbio i grandi servigi e gl'insigni beneficj, che la scuola normale di Francia ha reso all'istruzione secondaria di quella nobile nazione.

Ma la scuola normale francese non è che un grande convitto; essa non conosce altro sistema, non ammette a partecipare alle sue esercitazioni e lavori individui esterni, anzi nè pure ammette alunni a pagamento. Gli allievi della scuola normale entrando nel convitto, divengono i pensionati della Francia, e non sono se non coloro che avendo date prove straordinarie ed altamente commendevoli della loro vocazione alla professione dell'insegnamento, vengono colà a spese dello Stato mantenuti, istruiti e perfezionati nelle discipline che debbono servire a renderli abili e valorosi maestri.

Nel conflitto di questi due grandi sistemi, la quistione si presentò nel Belgio nel 1850 nella discussione della legge sull'istruzione secondaria; e non seppesi far meglio che schivare la decisione della controversia in modo rigoroso ed assoluto, ed introdurre nella legge un articolo, che se ben rammento è il 38, in virtù del quale fu semplicemente autorizzato il Governo a stabilire il convitto presso alcuna delle scuole normali, che furono istituite l'una di lettere a Gand, e l'altra di scienze a Liegi.

Non si fece però un obbligo rigoroso al Governo di stabilire il convitto, sicchè quando si fossero incontrate difficoltà soverchiamente gravi, e cagioni d'inevitabili ritardi alla creazione del convitto, fosse possibile a termini di legge che anche il Belgio fosse dotato di scuole normali, con ordini, conferenze ed insegnamenti alla forma di quelli che hanno già così largo frutto arrecato in Germania.

Quindi nel Belgio l'una delle due scuole è stata aperta col convitto a Liegi per gli studi letterari, l'altra a Gand per gli studi scientifici e senza convitto, e la contemporanea durata di queste due scuole, governate con sistemi così profondamente diversi, naturalmente fece in me sorgere il desiderio di richiedere alla cortesia del Ministro dell'istruzione pubblica del Belgio notizie precise sopra i risultamenti comparativi, che

negli ultimi anni avessero prodotto; dappoichè non mi sono ignoti quelli dei primi anni in cui le due scuole erano ne' primordi e, per così esprimermi, nell'infanzia.

Voglio sperare che questi riscontri mi giungano almeno almeno prima che questa legge sia discussa avanti l'altro ramo del Parlamento.

Il mio predecessore vi presentò una proposta generica che nulla annunciava, nè decideva intorno alle questioni importantissime del numero delle scuole normali, della classificazione delle materie che dovessero formare l'oggetto, della condizione obbligatoria o facoltativa del convitto. L'ufficio centrale del Senato avendo formulato, come diceva, in una serie di articoli i più importanti principii e i fondamenti della istituzione (e ciò facendo mi ha obbligato ad attestargliene la mia riconoscenza), ha creduto però di risolvere fin d'ora in termini assoluti e precisi, che non ammetterebbero ulteriori esperimenti o variazioni, anche le questioni testè enunciate dalla cui felice soluzione s'informa il sistema generale della legge.

Ora è sopra di cotali quistioni, che principalmente ho il dovere di richiamare l'autorevole giudizio del Senato, dappoichè queste considerazioni serviranno di fondamento ad una serie di emendamenti che mi riserbo di proporre e che tendono unicamente a rendere pel Governo facoltative certe condizioni, che nel progetto dell'ufficio centrale sarebbero invece strettamente obbligatorie.

La prima di siffatte questioni riguarda la determinazione del numero delle scuole o sezioni dell'unico studio normale italiano. Nel progetto dell'ufficio centrale non si ammettono che quattro nè più, nè meno.

Or io ho domandato a me stesso se sia conveniente di introdurre in una legge (perchè in un regolamento lo comprenderei perfettamente) questo limite insuperabile, a rimuovere il quale sarebbe indispensabile nuovamente ricorrere al potere legislativo.

**Presidente (interrompendo).** Faccio presente all'onorevole signor Ministro, che queste osservazioni che toccano particolarmente gli articoli, non dovrebbero far parte della discussione generale. Se si prendono come idee di sistema generale, allora potranno essere ammesse nella discussione generale, ben inteso poi che non se ne faccia più un doppio impiego quando si verrà agli articoli.

**Ministro d'Istruzione Pubblica.** Dichiaro al Senato che sono conscio dell'obbligo di restringermi nella discussione puramente generale; io intendo provare come in certe parti essenziali il progetto dell'ufficio centrale abbia vincolato di troppo la libertà d'azione del Governo, perciò debbo indicare quali siano queste parti principali, e poscia chiudere le mie parole annunciando che mi riserbo di proporre una correlativa serie di emendamenti i quali poi formeranno oggetto di discussione, allorchè si scenderà all'esame dei singoli articoli. Per altro anche allora io non rientrerò in questa di-

scussione, dappoichè quei diversi emendamenti rispondono tutti all'unico concetto, che nella discussione generale mi credo in debito di venire sviluppando.

Come io diceva adunque, sono tre le quistioni principali che si sollevano sul progetto, e che esercitano influenza sulla generalità dell'instituzione di cui trattasi.

La prima delle quistioni riguarda la determinazione del numero preciso delle scuole normali da instituirsi in Italia.

Importa il considerare che già abbiamo in Pisa una scuola normale fondata fin dal 1816, la quale contiene una sezione di lettere, ed un'altra di scienze; la prima con convitto, e la seconda senza convitto; e per quanto questa scuola non abbia ancor prodotto tutti quei vantaggi de' quali l'instituzione è suscettiva, non di meno debbo dichiarare che ha già arrecato benefizi considerevoli, ed ha ricoperto i ginnasi e licei toscani, ed anche parecchi istituti superiori di professori abili e bene istruiti: che vi ha la possibilità di giovarci in Napoli di un'altra instituzione, quale è la scuola de' ponti e strade, potendosi appunto alla medesima anettere una scuola normale per lo insegnamento delle scienze matematiche pure ed applicate.

Che abbiamo un insegnamento a Pavia di scienze naturali assai progredito e dotato d'importanti stabilimenti accessori; essendo in questa città cessata una specie di seminario di lettere che vi si era introdotto di recente, e che durò fino al trasporto della facoltà di filosofia e lettere da Pavia a Milano.

Che in Torino eziandio negli anni addietro i più eletti giovani esercitavansi nel tirocinio di pratiche conferenze; ed il loro complesso adombrava in certa guisa un esternato di scuole normali, di cui si sono sperimentati puranche risultamenti favorevoli e consolanti.

Mi pare pertanto assai pericoloso determinare *a priori* il numero, il quale per alcuna ragione non si potesse oltrepassare, di queste sezioni o scuole che debbono far parte dello studio normale italiano.

Quando per avventura l'isola di Sardegna o quella di Sicilia facessero istanza perchè, nella difficoltà, anzi impossibilità morale di vedere la gran copia di abitanti di quelle isole passar nel continente e ricevere la loro istruzione presso le più reputate università, si instituisse presso alcuna delle minori università di quelle isole una qualche sezione di scuola normale; il Senato comprende facilmente come tornerebbe impossibile il soddisfare a somigliante desiderio, laddove la legge avesse rigorosamente determinato il numero di queste scuole.

D'altronde non dobbiamo dimenticare che noi verrebbero per qualche tempo in un periodo di tentativi e di sperimenti. Io credo che in più luoghi queste iniziative sorgessero ed abortiranno; e solo dopo qualche tempo si finirà per apprendere con certezza dell'esperienza, quali siano quei centri intellettuali d'Italia, tra i quali potrà allignare e gettare profonde radici l'instituzione d'una scuola normale veramente utile ed or-

dinata all'efficace conseguimento dello scopo cui esser debbe indirizzata.

La seconda questione che si presenta all'esame del Senato, è quella che concerne la classificazione, e forzata separazione delle materie.

Se l'intendimento dell'ufficio centrale fosse quello di impedire assolutamente che presso un'università si instituissero ad un tempo una sezione di lettere ed una di scienze; ed ancora più, se avesse inteso non permettere che si mantenesse congiunta in unica sezione presso qualche università tanto l'insegnamento delle scienze matematiche, che quello delle scienze fisiche e naturali, il Governo dovrebbe pregare il Senato di scioglierlo da questo altro vincolo il quale non potrebbe produrre che assai perniciosi effetti.

Invero son tali e tante le relazioni che passano tra queste discipline, e d'altra parte l'esempio della scuola normale di Parigi nella quale consistono la sezione di lettere e quella di scienze, l'esempio della scuola di Pisa, che finora è il solo istituto di questo genere esistente in Italia, appo il quale esistono dei pari ambe quelle sezioni, ed il fatto infine che presso tutte le nostre università, ed anche in molte delle nostre più cospicue accademie, le scienze fisiche e matematiche invece di soggiacere a separazione, si prestano vicendevole aiuto, e compongono una sola e medesima facoltà; tutte queste considerazioni dovrebbero indurre l'ufficio ad aderire che si dichiari pure che le materie degli studj normali debbano essere primamente la filosofia, le belle lettere e la storia, le scienze matematiche e le fisiche naturali, ma dopo ciò si conceda al Governo libertà d'azione; sicchè possa riunire presso un'università tutte quelle parti di somiglianti studi che si possano senza difficoltà congiungere, ciò potendo talvolta dipendere anche dalla grande perizia e ricchezza di professori che in quelle università si trovano, e per contrario possa tener divise le lettere o le sole scienze, dove non risponderebbero le condizioni alla convenienza della loro riunione.

Rimane l'ultima questione che ho già in parte accennata, e che costituisce, dirò così, la questione fondamentale che divide gli studiosi di questo argomento, la questione del convitto.

L'ufficio centrale ha concepito non pochi degli articoli del suo progetto di legge col sistema del convitto, e non ammette che possa esistere in Italia alcuna sezione dello studio normale altrimenti che col sistema del convitto.

Se non si trattasse che di ammettere i convitti come facoltativi, il Governo sarebbe dispostissimo ad accettare una somigliante guisa d'indiretta esortazione del legislatore e volentieri prometterebbe di fare ogni sforzo perchè i convitti vengano istituiti.

Potrebbe anzi contemporaneamente tentarsi in Italia lo sperimento di alcune sezioni dello studio normale con convitto e di altre senza convitto, per ottenere dalle risultanze della esperienza una guida sicura a

quel provvedimento ed a quel sistema, che potrebbe un giorno essere in preferenza definitivamente adottato.

Ma siccome i molti articoli del progetto suppongono che necessariamente ognuna delle sezioni delle scuole normali debba contenere il convitto, io sento il bisogno di sottomettere al Senato qualche considerazione intorno a quest'ultima questione, la quale non si riferisce ad uno od altro articolo della legge, ma domina il sistema generale del progetto.

Io credo che non solamente considerazioni di ordine generale, ma anche considerazioni affatto particolari per l'Italia e per le sue condizioni attuali, dovrebbero mettere in guardia contro i gravi inconvenienti e pericoli cui, senza volerlo, si potrebbe dar luogo, dichiarando il convitto un elemento essenziale ed obbligatorio di ciascuna sezione o scuola dello studio normale.

Cominciando dalle considerazioni d'ordine generale, il Senato non ignora quali acerbe censure in questi ultimi tempi siansi portate in generale sul sistema dei convitti, quando vi debbono essere rinchiusi giovani adulti e non già fanciulli.

Abbiamo veduto con dolore in questa stessa città di Torino non ha gran tempo sollecitarsi dall'opinione pubblica la chiusura di uno dei collegii più cospicui dell'Italia superiore, dalle cui mura erano usciti tanti uomini illustri e benemeriti delle scienze e della patria, da che la vita comune di molti giovani provetti in quello stabilimento aveva generato inconvenienti cotanto gravi, che il Governo dopo vani temperamenti si credè sforzato ad operarne la chiusura e poi la soppressione.

Che se in Francia prevale il convincimento dell'utilità del convitto, io mi permetterò di far dichiarare dallo illustre Cousin, autorità certamente competentissima, quale ne fosse il motivo.

Secondo lui, l'unità della scuola normale per tutta la Francia è la vera ragione del pensionato: ma la più grande virtù del pensionato sarebbe perduta, e non ne rimarrebbero che inconvenienti, se non fosse unica l'istituzione, o fosse esposta la vita comune a rimaner alterata da influenze locali, difformi, od estrinseche.

Ora vi ha un punto, sul quale l'ufficio centrale ed il Ministro mio predecessore caddero d'accordo; quello cioè che in Italia sia vana la speranza di efficacemente provvedere ai bisogni del paese fondando una sola scuola normale.

Fosse anche unico lo studio normale, e sentito scientificamente e politicamente per l'Italia il bisogno di istituzioni le quali fossero applicabili a parecchie delle più cospicue università della penisola. La deficienza di mezzi di comunicazione in molte parti d'Italia, la poca abitudine d'intraprendere dei viaggi da un capo all'altro di essa, la diversità ben anche delle condizioni in cui fin ora sono stati mantenuti insegnanti e discepoli nelle varie contrade italiane, tutte queste cose, almeno per qualche tempo ancora, faranno sentire il bisogno non di una sola istituzione, di una grande e gigantesca scuola normale come è concepita

ed attuata in Francia, ma di averne parecchie, ancorchè più modeste.

Ora il progetto dell'ufficio centrale ammette, come abbiamo veduto, questa molteplicità di sezioni o di scuole normali, dappoichè autorizza il Governo ad applicarle a varie delle università della penisola. Dopo di ciò, sembra palese che venga meno il principale fondamento, per cui si richiegga la istituzione del convitto; imperocchè se nel convitto si ricerca precisamente l'uniformità di educazione non solo intellettuale, ma anche morale, per modo che tutti coloro che ne escono siano informati ai medesimi principii, alle medesime norme di procedere, al medesimo modo di pensare, certamente quando in Italia avremo quattro, cinque o sei scuole o sezioni con diversi convitti, sotto la influenza delle circostanze locali, le quali non sono identiche a Napoli, a Pavia, a Torino, a Pisa, noi avremmo perduto di vista l'unico scopo dichiarato dal Cousin, per cui un pensionato interno, un convitto nella scuola normale potesse reputarsi necessario.

D'altronde, o Signori, convien rammentare che il pensionato o convitto, come è concepito nel sistema francese, è tutt'altra cosa da quello che si propone dall'ufficio centrale.

Invero in Francia coloro i quali sono ammessi nel convitto non sono alunni che pagano; lo abbiamo già detto, non ci è alcuno che abbia diritto di entrare nella scuola di Parigi a pagamento. Tutti coloro i quali ricevono in quella scuola la istruzione e l'educazione sono pensionati dallo Stato, sono giovani i quali hanno dato saggio di una così distinta e speciale idoneità per la professione dell'insegnamento che a titolo d'incoraggiamento in questa vocazione, e di premio per le prove singolari d'ingegno che già diedero, a spese dello Stato ivi sono mantenuti; e la identità della loro condizione, provenienza e gradazione di merito favorisce grandemente quella morale comunanza che tanto si brama conseguire.

Ma sarebbe possibile in Italia con la molteplicità di convitti il conseguimento di eguale scopo? Già distribuendo gli alunni a posti gratuiti nei vari convitti, il loro numero in ciascun convitto si troverebbe di necessità ristrettissimo.

Ecco perchè ragionevolmente l'ufficio ha dovuto statuire, allontanandosi profondamente dall'esempio della Francia, che accanto agli alunni, i quali ottenessero i posti gratuiti mercè dei concorsi, si ammettessero nei convitti anche alunni a pagamento. Che più? Ha benanco autorizzato l'ammissione di alunni esterni alle conferenze ed alle esercitazioni delle scuole normali, entrando sotto questo punto di vista direttamente nel sistema germanico; dappoichè, come è noto, presso il seminario filologico di Berlino e altre scuole secondarie della Prussia, oltre gli alunni ordinarii delle medesime, anche alunni straordinarii sono ammessi insieme coi primi alle conferenze ed al tirocinio pratico.

Adunque, o Signori, il convitto che si tratterebbe di

istituire in Italia in modo obbligatorio, ossia come condizione senza la quale la legge non permetta al Governo di aprire scuole preparatorie e normali per formare maestri per le scuole secondarie, sarebbe un convitto, il quale non avrebbe quella ragione di essere che il Cousin assegna ai convitti delle scuole normali francesi; ed inoltre sarebbe un convitto composto di elementi così eterogenei, per cui sarebbe vano sperare di conseguire quei risultamenti che si è potuto ottenere dal convitto delle scuole normali francesi.

Finalmente, o Signori, per chiudere queste considerazioni di ordine generale, se egli è vero che una grande incertezza regna ancora tra giudici competenti intorno alla miglior soluzione di queste questioni; se da un lato la Francia si loda dei risultamenti del suo sistema e la Germania di quelli del suo; se lo stesso Cousin, mentre protesta che non credeva di cedere a un sentimento patriottico nell'accordar la preferenza alla scuola normale di Parigi sul seminario di Berlino, tuttavia con nobile schiettezza soggiungeva che sotto certi rispetti, e per diversi speciali titoli di preferenza, i seminari di Germania si raccomandavano all'imitazione degli altri paesi, e soprattutto pel carattere pratico, o come dicono i tedeschi, per lo spirito pedagogico che in essi è prevalente, uttesocchè si costumi preparare gli aspiranti al professorato non solo nell'arte d'insegnare, ma anche nel governo morale della gioventù, con affidare alle loro cure nei ginnasi gli allievi i più indocili ed indisciplinati acciocchè potessero fare le loro prove con uno speciale tirocinio nella educazione dei giovani; se dunque è vero che la controversia è ancora indecisa, e ferve ancora in Europa il dissenso sulla medesima; perchè mai in una questione, al certo più di competenza scientifica che legislativa, interverrà in Italia il legislatore con l'autorità del suo precetto, ed in modo assoluto e rigoroso vorrà egli dire l'ultima parola, anzichè permettere che anche in questo paese la doppia esperienza potesse aver luogo, o soltanto più tardi, con maggiore cognizione di causa, e con la scorta di sufficiente copia di fatti potesse abbracciarsi un sistema definitivo?

Se nel Belgio si adottò parimenti il principio che il convitto fosse facoltativo, il Governo attuale e tuttora mantiene il contemporaneo esperimento dei due sistemi: io credo appoggiarmi puranche ad un autorevole precedente, quando imploro dal Senato che voglia modificare nel suo complesso il progetto dell'ufficio centrale, rendere cioè facoltativo e non assolutamente obbligatorio il sistema del convitto nelle scuole normali.

Ma a queste considerazioni d'ordine generale mi permetterà il Senato di aggiungerne anche altre desunte dalle particolari condizioni in cui oggigiorno trovasi l'Italia: esse sono tali che mi autorizzano a concludere che a mio modo di vedere, se la istituzione del convitto in ciascuna scuola diventasse obbligatoria, dovremmo per lungo tempo rassegnarci a rimanere col vano desiderio di fondare queste scuole per l'insegna-

mento secondario; ed incontreremmo ostacoli forse insuperabili.

Una prima considerazione speciale deriva dal bisogno urgente che specialmente noi avremo per alcuni anni di un numero di insegnanti assai grande, mentre nel progetto dell'ufficio non si propone che l'originaria creazione di sole 30 borse gratuite da ripartirsi in quattro scuole, le quali secondo il mio emendamento, potrebbero divenire ancor più numerose, senza di che mancherebbe in ogni scuola quel sufficiente numero di alunni che è necessario per introdursi alquanto di movimento e di vita.

I bisogni che l'istruzione secondaria ha d'insegnanti sono assai maggiori di quelli che l'ufficio centrale ha calcolato nella sua relazione.

L'ufficio del Senato calcolava che a un dipresso vi può essere bisogno annualmente di circa 30 nuovi maestri, per modo che con l'ingresso annuale di 30 alunni si potrebbe considerare provveduto a sufficienza a questi bisogni. Ma gli elementi statistici, che io mi sono creduto in obbligo di procacciarmi, presentano risultati sensibilmente diversi.

Abbiamo in Italia 67 licei con un personale insegnante e direttivo di 574 individui. Abbiamo inoltre non meno di 272 ginnasi tra governativi, comunali e seminarili con 1360 professori. Sommando queste cifre, e calcolando, come l'esperienza ha dimostrato, che per lo meno il 5 per 100 all'anno di questi professori si rinnova; ognuno comprende che si dovrebbero nominare ogni anno circa 70 professori di ginnasi, e ad un dipresso 25 professori di licei; in tutto 95. Ora io domando, se vogliamo procacciarci insegnanti abili col solo sistema obbligatorio del convitto, naturalmente suscettivo di una troppo ristretta e limitata applicazione, aspetteremo ben lunghi anni prima di poter fornire i nostri licei e ginnasi del numero di insegnanti che sarà necessario, tanto più, ove si pensi che non tutto il personale insegnante attualmente adoperato nei licei e nei ginnasi presenta quel complesso di attitudini scientifiche che sarebbe da richiedersi, ma nel difetto di meglio, è stato necessario accettare tutti coloro i quali meno male potessero, a canto a professori veramente esperti, compiere la missione dell'insegnamento loro affidate.

Dunque la prima considerazione speciale per ammettere anche scuole normali con alunni esterni è riposta nel gran numero degli insegnanti, di cui vi ha bisogno urgente, urgentissimo in Italia in questi primi anni, per fornire le scuole secondarie di buoni professori.

Se non sarà obbligatorio il convitto, potremo applicare in alcune università d'Italia questo sistema del convitto, in altre potremo stabilire degli *esternati* più numerosi; ed ove fosse anche vero che non si ottenessero nei primi anni tutti quei risultamenti che si sperano dai convitti, mi si concederà almeno che avremo sempre reso un servizio non ispregievole all'istruzione secondaria, e provveduto ad un bisogno così urgente e così potentemente sentito.

La seconda considerazione consiste nella difficoltà della pronta creazione dei convitti. Con dolore debbo dichiarare al Senato che mentre prima di essere incaricato della parte di amministrazione che mi è ora affidata, io non credevo alla tante volte allegata difficoltà di trovarsi locali, soprattutto nelle province meridionali per aprire scuole, e mi pareva che ciò potesse attribuirsi a negligenza od a mala volontà, ho dovuto, portando ora la più scrupolosa attenzione su questo argomento, convincermi che esistono copiosissime corrispondenze con varie autorità, e che il risultato attuale è che non è possibile, specialmente nella città di Napoli, rinvenire locali disponibili per appropriarli ai bisogni dell'istruzione pubblica. Il Ministero non mancò pur anche di rivolgersi al Guardasigilli, affinché usando della facoltà datagli dalla legge, occupasse e ponesse a disposizione del Ministero di pubblica istruzione alcuni dei moltissimi conventi che si trovano in quella città, abitati da pochissimi frati che possono essere in altre case religiose concentrati.

Ma a parte le difficoltà che sono inseparabili dall'esecuzione di somiglianti provvedimenti, la Cassa ecclesiastica ha risposto che, secondo la sua istituzione, non può assegnare i locali senza che ne sia in favor della medesima soddisfatto il prezzo.

Convien dunque che il pubblico erario si carichi di un nuovo articolo ben forte di spese, poichè i locali costano immensamente, soprattutto in una città come Napoli. Un fatto positivo è questo, che un decreto emanato da molti mesi prescrivente l'istituzione di una scuola normale per l'insegnamento primario nella città di Napoli, rimase finora ineseguito, essendo riusciti vani tutti i tentativi per procacciare un acconcio locale, perchè la scuola si voleva fondare col convitto. Quando vogliasi rinunciare all'idea del convitto, non è difficile trovare modesti locali che possano essere messi a disposizione delle scuole; ma ognuno comprende che i locali necessari ai convitti debbono avere condizioni tali di capacità che non è poi tanto facile ottenerli.

Si aggiunga che per questa anticipazione di spesa non vi è alcuna somma iscritta nella tabella annessa al progetto dell'ufficio centrale; infatti non vi è iscritta altra spesa se non quella per il personale direttivo od insegnante, e farebbe d'uopo aggiungervi un articolo ben considerevole di spesa per l'acquisto dei locali, e per la loro riduzione ed addobbo, cioè per le spese di primo stabilimento. E quand'anche il culto della scienza fosse così vivo nel Senato da determinarlo ad elevare la spesa alla misura necessaria per mettere in grado il Ministero della pubblica istruzione di poter fondare convitti, non sarebbe forse da pensare che non al certo per minor devozione alla causa della scienza e della istruzione nazionale, ma per considerazioni delle gravi necessità in cui versano le nostre finanze, l'altro ramo del Parlamento potrebbe aver difficoltà ad approvare la legge; e così per ottenere il meglio, perderemo la occasione di avere almeno in più modeste proporzioni la istruzione sempre proficua delle scuole normali.

Ma, o Signori, abbiamo già in Italia la scuola normale di Pisa, la quale ha due sezioni, l'una col convitto ed un'altra senza convitto; ed i risultamenti comparativi da quest'ultima ottenuti sono soddisfacenti, poichè anche da quelle sezioni della scuola normale sorsero valenti professori che insegnano le scienze nei principali istituti d'Italia. Or, mi si dice, questa legge verrà a distruggere in certa guisa quello che esiste, e sopprimerà l'una delle sezioni di quelle scuole normali.

Si risponderà forse che non si intende di sopprimerla, per non dare in certa guisa alla nuova legge effetto retroattivo. Ma allora evidentemente entriamo nella combattuta duplicità di sistema, consentiamo sulla necessità di una comparazione sperimentale; ed allora manca il motivo per dichiarare obbligatorio il convitto in ogni altra scuola fuori che in quella di Pisa.

Un'ultima parte del progetto, che si attiene pure al sistema generale, esige da me poche parole, e con ciò avrò esaurito il mio compito.

È la questione, se debbansi stabilire oltre ai posti interamente gratuiti; anche quelli per metà gratuiti. In Francia da principio non furono istituiti per le scuole normali che posti interamente gratuiti. Ma una delle riforme, di cui il Cousin soleva con compiacenza attribuirsi il merito, era quella di aver fatto introdurre nel regolamento i posti a metà gratuiti.

E per verità da un lato, i principii di giustizia distributiva non permettevano che malgrado le varie gradazioni dei risultamenti dell'esame si desse egualmente un posto gratuito a chi ottenesse approvazione segnalata e distinta e a chi ne ottenesse una di molto inferiore. Or a questo principio di giustizia distributiva rendevasi omaggio col sistema delle mezze borse, riservandole a coloro che furono i meno felici nel concorso.

D'altra banda queste mezze borse costituiscono un elemento potentissimo per eccitare fra gli alunni una salutare emulazione negli studi, e mantenere l'ordine, la disciplina e la esattezza nell'adempimento dei propri doveri.

E se il Senato concederà che contemporaneamente possano instituirsi scuole normali con convitto, e scuole normali con alunni esterni, ognuno comprende come il sistema de' posti metà gratuiti potrà fornire un potente mezzo di influenza sopra quest'ultima specie di giovani per mantenere in essi desta l'applicazione allo studio e severità di disciplina, con la prospettiva di conquistare la pensione intera, allorchè sapessero meritarsela.

Per queste considerazioni il Cousin ottenne che fosse introdotto nella scuola normale francese il sistema delle mezze borse.

La rivoluzione del febbraio 1848 troppo leggermente pose la mano sopra questa istituzione ed abolì le mezze borse: ma si fecero sentire la necessità ed il bisogno di ristabilirle, e già da qualche anno trovansi nuovamente introdotte.

E però come nel progetto dell'ufficio centrale si proporrà la creazione di 30 posti gratuiti, proporrò che

s'introduca anche una categoria di posti a metà gratuiti; anche perchè così, invece di 30 alunni, potranno ammettersene 40 nel primo stabilimento di queste scuole, posto cioè che si stabilissero 20 posti interamente gratuiti e 20 a metà gratuiti.

Non continuerò più oltre a sperimentare l'indulgenza del Senato, ma concluderò queste mie considerazioni, osservando che io non domando modificazioni sostanziali al sistema proposto dall'ufficio centrale; ma unicamente alcuni miglioramenti, quali sono, che si renda facoltativo al Governo di determinare il numero delle scuole; che non si possano separare gli studi fisici e naturali dai matematici; che finalmente nè pure i convitti sieno obbligatori.

Quando queste modificazioni sieno concesse potremo nutrire la certezza che le scuole normali, desiderate vivamente dall'ufficio centrale del Senato, e non meno vivamente dal Governo, saranno in breve tempo fondate, vedremo anche se per la creazione di qualche convitto i mezzi basteranno e sino a qual punto giungeranno, e nella discussione sul bilancio dell'anno novello il Parlamento potrà pronunciarsi con maggior cognizione di causa, e deliberare come dal pubblico interesse sarà richiesto.

E così avremo provveduto a questa necessità urgente dell'insegnamento secondario, e potremo sperare una generazione di professori i quali veramente riassumano in loro la nobilissima funzione che partecipa in certa maniera della magistratura e del sacerdozio, quella funzione che di tutte le sociali è la più importante, dappoichè assicura l'educazione della gioventù, che è la speranza e l'avvenire della patria.

Quante volte l'ufficio centrale o il Senato volessero accettare queste mie idee, domanderei che gli emendamenti che da me si presentano fossero inviati all'ufficio centrale anche perchè saranno necessarie alcune altre secondarie rettificazioni di semplice conseguenza, epperò facilmente concordabili con l'ufficio medesimo. Che se il Senato disponesse diversamente, io mi riserverei di presentare l'uno dopo l'altro questi emendamenti per farne oggetto di discussione.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Audiffredi**. Io penso che sarebbe bene che l'onorevole Ministro s'intendesse coll'ufficio centrale: allora la legge potrebbe essere presentata al Senato più perfetta, epperò più facilmente adottabile, e si risparmierebbero con ciò lunghe discussioni.

**Presidente**. La parola spetta all'onorevole Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Matteucci**, *Relatore*. Sono nella necessità di rispondere brevi parole alle considerazioni generali emesse dall'onorevole signor Ministro.

Quanto all'osservazione messa avanti sull'art. 1, cioè alla divisione in sezioni, leggendo bene quel paragrafo si vede abbastanza che la divisione in sezioni è relativa alle materie dello studio normale: non s'intese

che di far comprendere come si deve dividere scientificamente questo insegnamento normale destinato a preparare i professori per i licei e per i ginnasi, a formare cioè dei professori di fisica, di chimica, di belle lettere, di storia e di filosofia. Quindi, ripeto, la divisione è più per rappresentare come l'insegnamento normale si divida, di quello che per determinare la distribuzione materiale di queste sezioni. Infatti se si legge l'articolo con attenzione, non si troverà nulla da cui risulti che queste sezioni possano stare o separate od unite, ed anzi è stabilito che sia in facoltà del Ministro, chiamato a dar esecuzione alla legge, di tenere queste sezioni riunite o di tenerne 2, 3 ed anche tutte quattro assieme: è insomma una divisione generale delle materie dell'insegnamento, e non una divisione che porti con sé la formazione necessaria di un certo numero di scuole. È però vero che alla fine di quest'articolo si parla di quattro scuole, e questo perchè era necessario di fissarne il numero. Se l'Italia avesse un solo grande centro politico, come sono Parigi e Berlino, non sarebbe venuto in mente all'ufficio centrale di proporre più di una scuola normale. I vantaggi che da una sola scuola ne ridondano sono troppo evidenti perchè l'ufficio centrale avesse esitato. Ma considerando lo stato generale dell'Italia, che le nostre università sono molte, e lo saranno forse anche sempre; considerando che in queste università vi sono alcune facoltà nelle quali l'insegnamento si fa meglio che in alcune altre, per la distribuzione casuale dei professori più o meno distinti, l'idea della divisione in scuole distribuite fra le varie università diviene una necessità, ed in questo l'ufficio centrale fu d'accordo col predecessore dell'onorevole Ministro dell'istruzione pubblica.

Come il Senato vede, non facciamo di questa prima parte delle osservazioni del Ministro una questione. L'ufficio centrale ha voluto solo determinare un certo numero di scuole normali perchè non si corresse il rischio di fare una cosa indeterminata, come accadrebbe togliendo dalla legge un limite: allora il Ministro potrebbe essere tentato a stabilire un numero tale di queste scuole, che supererebbe i mezzi d'insegnamento ed i mezzi economici di cui l'Italia può oggi disporre in questa materia. Ecco il motivo della determinazione del termine: esso è per non lasciare un arbitrio troppo grande al Ministro nella formazione di queste scuole.

Questi dunque non sono i punti che veramente separino l'ufficio centrale dal signor Ministro dell'istruzione pubblica. Il punto grave che ci separa, e temo ci separerà per molto tempo, è quello del convitto o non convitto.

La questione del convitto o non convitto considerata in generale è stata lungamente trattata dall'onorevole signor Ministro ed è inutile ripetere qui quello che egli ha detto e che è già conosciuto perchè l'argomento non è nuovo.

È un fatto che in Germania i seminari, le scuole

normali non sono a convitto; e tuttavia esse fanno abilissimi professori aventi forse dottrina e metodi che non si riscontrano nei maestri delle altre parti d'Europa. Ma sta in fatti pure che in Francia la scuola normale è quella che fornisce i migliori professori a tutti i licei ed anche alle facoltà; che la scuola normale di Parigi è un istituto celebre, dal quale sono usciti gli accademici più distinti che abbia avuto la Francia. Di certo non è per effetto della scuola normale col convitto che il genio si intorpidisce, che manca la coltura delle scienze in Francia, ed è quindi inutile di fare una questione generale *a priori* sul merito intrinseco dei due sistemi. I due sistemi hanno a diverse latitudini, per dir così, prodotto degli effetti egualmente buoni.

La natura germanica forse si adatta meglio della natura della razza latina, a certe istituzioni scolastiche troppo libere; da ciò è nata nell'ufficio centrale la convinzione che quella libertà introdotta nelle scuole normali, al punto del loro nascere potesse produrre buoni effetti.

D'altronde noi abbiamo considerato che non si potevano le scuole normali paragonare a quei collegi delle province i quali erano stati accusati forse giustamente di un eccesso di disciplina.

Distinguiamo bene gli scolari ordinari da quelli che sono o erano ricevuti in questi collegi che non danno esami o li danno leggeri, e nessuna garanzia di attitudine, di amore agli studi; altro è scegliere fra tutta la massa degli studenti coloro che si presentano per aspirare agli impieghi dell'insegnamento, scegliere quelli che hanno dato con esami rigorosi prove reali di aver studiato e voler studiare: quando questi giovani hanno subito gli esami, e li hanno superati, vuol dire che hanno amore allo studio, che hanno già studiato bene prima; vuol dir dunque che questi giovani così scelti e messi in una scuola normale, dove ci è il convitto, non fanno che approfittare del convitto e delle discipline che si applicano ai giovani delle scuole normali, per studiare di più; sono discipline che non s'impongono loro, di cui non ne sentono il peso, perchè sono disposti naturalmente a seguire quei metodi.

Che differenza passa fra la scuola normale col convitto, e le scuole libere come quelle di Germania?

In ambedue i casi vi sono le conferenze; là i giovani si raccolgono per le ripetizioni, per gli esercizi, per gli esperimenti di fisica e chimica: se i giovani normalisti vogliono realmente studiare, bisogna che impieghino la maggior parte del loro tempo nel luogo dove si dà loro l'istruzione speciale. Oltre di ciò nel convitto stanno in mezzo ai compagni, in mezzo ai maestri e così meglio si forma anche la loro educazione: che differenza dunque passa fra i due sistemi?

Dove non esiste il convitto, si va fuori della scuola a pranzo, si va ad alloggiare in una casa qualunque, mentre invece nelle scuole normali a convitto gli alunni stanno insieme, non perdono il tempo, o non sono

esposti almeno a perdere più tempo di quello che è strettamente necessario.

In conclusione e senza che teoricamente vi sia una differenza assoluta fra i due sistemi sta però che in certi paesi e in certe condizioni vi è più sicurezza di riuscire colle scuole normali a convitto di quello che senza convitto. L'ufficio centrale, si è penetrato sopra tutto di questa verità considerando che si trattava di impiantare un'istituzione. L'onorevole signor Ministro dice che vorrebbe sperimentare i due diversi modi: io che amo molto gli esperimenti in fisica non sono persuaso del vantaggio di far esperienze in questo caso; non vorrei fare esperimenti di questo genere, nel dubbio che l'istituzione di cui c'è tanto bisogno dovesse patire nel suo nascere.

Se le ragioni dedotte dall'esperienza fatta, cioè dalle scuole normali di Pisa e da quella ben più grande della scuola di Parigi, ci appagano abbastanza, se esse dimostrano che è più conveniente, più sicuro l'esito colle scuole normali con convitto, non si vede il vantaggio di tentare l'esperienza ora colla scuola senza convitto, o in qualche luogo col convitto e in qualche luogo senza: mentre, ripeto, il bisogno di aver buoni professori ben educati, ben istruiti, capaci di insegnare è grandissimo, ed il miglior partito è di fidarci dei risultati ottenuti fra noi.

La scuola normale di Pisa che è un esempio indigeno, e sul quale insisto particolarmente, ha dato buoni risultati; essa ha il convitto, almeno per la maggior parte degli alunni, giacchè pochissimi sono e furono sempre gli alunni esterni addetti alle scuole della facoltà di scienze fisiche e naturali. Invece tutti gli anni uscivano dal convitto per le scienze morali, la filosofia, la storia, le lettere; cinque, sei, dieci giovani ed oggi ne abbiamo sparsi per tutta l'Italia, e sono maestri e professori distinti.

Dirò di più, che l'esperimento della scuola di Pisa mi fornisce anzi un esempio in favore del convitto. I giovani più distinti, i più abili professori che uscirono dalla scuola di Pisa furono quelli di lettere, di storia, di filosofia, cioè quelli che furono nel convitto.

Quanto alle difficoltà materiali per creare questi locali per le scuole a convitto, io non credo poi che abbiano ad essere così grandi come il signor Ministro le ha considerate.

A Pisa, per esempio, dove l'istituzione può essere facilmente allargata, una volta superata quella difficoltà che forse in lui era nata che il 1° articolo dovesse dire che le sezioni della scuola normale dovessero essere separate, locchè non è, non ci è nessun ostacolo di riunire insieme due ed anche più sezioni e molti più giovani di quello che fin qui vi furono. Nè so immaginarmi che in Pavia a cagion d'esempio non si possa trovare un locale adattato per un certo numero di giovani cioè, 12, 18 o 24, come potranno essere. Altrettanto credo si debba dir di Napoli, città così vasta, così ricca di edilizi pubblici.

Noi nella tabella delle spese che presentammo alla fine della relazione, non ci siamo dati carico come non potevamo darcelo, delle spese di adattamento dei locali; non crediamo però che questa possa esser mai una somma tanto grande. Ripeto che a Pisa c'è del locale quanto occorre per estendere l'istituzione, nè, se si ammette che l'istituzione deve essere così stabilita, che sia utile di aver la scuola col convitto, non sarà mai la difficoltà del locale che dovrà arrestarci.

Io mi lusingo che in vista di un'istituzione così utile, la Camera soprattutto, non avrà difficoltà di votare le spese a ciò necessarie.

Non si guarda a spendere, e si fa benissimo, io cannoni e in vascelli delle somme che sono delle centinaia di migliaia di volte più considerevoli di quelle che ora si domandano per fornire dei buoni professori di liceo e di ginnasio.

Quanto al numero degli alunni che si debbono assegnare alle scuole normali, dirò che noi abbiamo pensato per ora a formare un nucleo di queste scuole, non abbiamo voluto azzardar nulla, non abbiamo voluto esagerare il numero di questi giovani per pensare a provvedere colle sole scuole normali a tutti i ginnasi, a tutti i licei. Abbiamo voluto anzi che l'istruzione libera che ognuno può procurarsi da sè, fedeli in ciò al principio della libertà di insegnamento che si proclama tanto, potesse fornire un certo numero di professori di licei. Abbiamo voluto, dico, che anche coloro i quali stanno alle proprie case a studiare e che hanno ingegno, potessero concorrere agl'impieghi dell'insegnamento secondario come gli alunni delle scuole normali, ma abbiamo voluto principalmente che lo Stato potesse fare assegnamento almeno sopra una trentina di questi alunni per ogni anno. Ora è già qualche cosa se a questo numero si potrà giungere. Abbiamo voluto così garantirci che lo Stato avrebbe avuto tutti gli anni un certo numero di giovani veramente dotti e abili nell'insegnamento per rifornire il corpo insegnante nei principali licei.

L'ufficio centrale è d'accordo coll'onorevole signor Ministro quanto alla proposta delle mezze-borse. Non è che l'ufficio centrale non avesse considerato anche questo punto; ma aveva creduto che per rendere l'istituzione più semplice, più pratica che fosse possibile, si dovesse cominciare come ha cominciato la Francia, la quale cominciò da un certo numero di posti gratuiti, interamente gratuiti: però non rifuggiamo dall'ammettere le così dette mezze-borse a certe condizioni che diremo nel seguito della discussione degli articoli.

Sono queste le considerazioni generali che ho creduto dover contrapporre a quelle fatte dal signor Ministro. Credo che l'ufficio centrale tenga fermamente al principio del convitto e che le ragioni dette siano sufficienti per persuadere il Senato ad adottare almeno per questo primo germe delle scuole normali una forma d'istituzione, che per gli esempi avuti in Italia ed in Francia dà garanzie di buoni risultati e che sembra molto più adatta alle nostre condizioni generali di quello

che non sono le istituzioni scolastiche, per ora troppo libere per noi, che fioriscono in Germania.

La scuola normale a convitto da noi proposta mette il giovane alunno in condizioni speciali per più studiare e meglio riuscire: e adottando i seminari liberi della Germania, sarebbe difficile per molto tempo almeno, di ottenere che gli alunni normalistici studiassero veramente di più e meglio di tutti gli altri studenti.

**Presidente.** Se non si domanda la parola, interrogherò il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Senatore **Matteucci, Relatore.** Qui verrebbe l'emendamento già concordato tra il signor Ministro e l'ufficio centrale.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Io darò lettura degli emendamenti, se il Senato me lo permette.

Quello che riguarda il primo articolo già concordato coll'ufficio centrale, sarebbe il seguente....

**Presidente.** Se il signor Ministro acconsente, comincerò dal dare lettura del primo articolo dell'ufficio centrale.

#### Art. 1.

È istituito nel Regno uno Studio normale diviso in sezioni o scuole da stabilirsi presso alcune università o istituti universitari, all'oggetto di preparare ed abilitare all'ufficio di professore per l'insegnamento secondario.

« Due di queste sezioni egualmente complete sono per le belle lettere, la storia e la filosofia, una per le matematiche ed una per le scienze fisiche e naturali.

« È in facoltà del Ministro della pubblica istruzione di distribuire queste quattro scuole dello Studio normale presso varie università o istituti universitari. »

La parola è all'onorevole signor Ministro dell'istruzione pubblica.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** L'emendamento da me proposto all'art. 1 sarebbe così formulato.

Esso non tende che ad eliminare la determinata indicazione di quattro scuole, ed a rendere più chiaro quel concetto nel quale l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale dichiarava che l'ufficio medesimo consente, quanto alla divisione delle sezioni ed alla classificazione delle materie.

Ecco l'emendamento:

#### Art. 1.

« È istituito nel Regno uno studio normale diviso in sezioni o scuole da stabilirsi presso alcune università o istituti universitari all'oggetto di preparare ed abilitare all'ufficio di professore per l'insegnamento secondario.

« Queste sezioni comprendono le belle lettere, la storia e la filosofia, le matematiche e le scienze fisiche e naturali. »

« È in facoltà del Ministro della pubblica istruzione di distribuire queste scuole dello studio normale presso varie università o istituti universitari. »

**Presidente.** Rileggerò l'art. 1. colle emendazioni introdotte d'accordo tra l'ufficio centrale ed il Ministro.  
(V. sopra)

La parola è al Senatore Alfieri.

**Senatore Alfieri.** Chiederei una spiegazione. Vorrei sapere se col disposto dell'articolo combinato tra il Ministro e l'ufficio centrale queste sezioni possono essere stabilite in diverse università, ovvero se esse debbano essere riunite in un'università sola.

Questo dubbio corrisponde in me all'idea che utilmente non si possano queste sezioni dividere, od almeno due di esse, mentre, per addur un esempio, le matematiche e le scienze naturali debbono rimanere insieme, e così le belle lettere e l'istoria devono pure accompagnarci, altri menti dovrebbe lo studente prima fare un corso in un'università, ed andare poi a fare il secondo in un'altra; cosa dannosa, e che non avverrebbe quando i corsi, od almeno i due da me citati fossero riuniti.

Io aspetto quindi dalla compiacenza dell'ufficio centrale o del signor Ministro una spiegazione.

**Presidente.** La parola è al Ministro dell'istruzione pubblica.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Sento il bisogno di dichiarare che io divido intieramente il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Alfieri; e l'ufficio centrale conosce precisamente che in tale senso è stato da me manifestato il proposito di veder adottato questo emendamento.

Se dunque per avventura non fosse ancora abbastanza chiaro che possano in una sola Università trovarsi riunite, come oggi ne abbiamo l'esempio in Pisa, in unica scuola normale, la sezione di lettere e quella di scienze; e che possano anche esservi Università, presso le quali si trovi la sola sezione di lettere, che naturalmente comprenderebbe anche la storia e la filosofia; e la sola sezione di scienze di cui dovrebbero far parte le matematiche e la fisica, ben volentieri aderirò a qualunque modificazione che renda più chiaro questo desiderio comune all'ufficio centrale ed al Ministero.

**Senatore Matteucci.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Matteucci.

**Senatore Matteucci.** Io ho domandato la parola solo per ripetere che quella parte d'articolo non comprende altro che una divisione delle materie degli studii normali, e che noi non abbiamo inteso di fare delle sezioni, e di prescrivere che una sezione fosse in un luogo, ed una in un altro.

Si è poi soggiunto dopo, che era in facoltà del Ministro di collocare queste sezioni come avrebbe meglio creduto; per conseguenza non si è voluto prescrivere nulla, ma si è lasciato in facoltà al Ministro di distribuire queste sezioni come più utilmente egli intende.

Resta inteso che il Ministro non toglierà una sezione, che sta bene in un dato luogo, per portarla in un altro dove fosse minore l'utilità sua.

Insomma, ripeto, si è creduto che il mettere dei vincoli in questa distribuzione non fosse per nulla un migliorare la legge, ma che fosse anzi un diminuire i vantaggi che si possono ottenere dalla piena libertà lasciata al Ministro in questo punto.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Io tal caso io dichiaro a nome del Governo, che non intendo accettare questa facoltà che mi si attribuisce, se non nel senso di poter riunire la sezione di lettere, e la sezione di scienze fisico-matematiche; ed anche di potere costituire separata la sola sezione di lettere, o la sola sezione di scienze fisico-matematiche, ma sempre tenendo insieme gli studii di scienze matematiche con quelli delle scienze fisiche e naturali, e quelli di belle lettere con la storia e la filosofia; imperocchè non saprei concepire, come l'onorevole Senatore Alfieri tema della possibilità di questa separazione.

Nella maggior parte delle università, ed anche nelle più cospicue accademie, si tengono costantemente insieme in unica facoltà o classe le scienze matematiche e le fisiche e naturali; altrimenti se si creasse una sezione di soli studii matematici, converrebbe pur introdurre l'insegnamento della fisica; e viceversa se si potesse concepire una sezione consacrata alle sole scienze fisiche e naturali, sarebbe impossibile un serio insegnamento della fisica senza associarvi qualche lezione di matematica.

Dunque anche sotto il punto di vista dell'economia è conveniente tener unite le scienze fisiche e naturali e le matematiche; e quindi il Governo accetta la facoltà che gli si vuol accordare, precisamente dentro i limiti accennati dall'onorevole Senatore Alfieri.

**Senatore Alfieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Alfieri.** Io non voglio insistere, solo osserverò che, siccome l'onorevole signor Ministro aveva esso stesso proposto di intendersela coll'ufficio centrale per redigere un articolo che comprendesse l'eccezione da me fatta, sarebbe il caso di valersi di questa offerta, e pregare l'ufficio centrale di aggiungere una parola, la quale dimostrasse che non si è inteso con questa legge di accordare al signor Ministro un potere discrezionale del quale egli ragionevolmente non si potrebbe prevalere.

**Presidente.** L'ufficio centrale accetta questa proposta?

**Senatore Matteucci, Relatore.** Non ha nessuna difficoltà di accettarla.

Pregherei perciò il signor Senatore Alfieri a volerla compilare.

Voci. A domani, a domani.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Gallina.

Senatore Gallina. È mia opinione che in generale tutti gli emendamenti improvvisati offrano poi difficoltà gravissime nella loro applicazione, e che sia sempre prudente e saggio consiglio non accogliere una proposta qualunque di emendamento, senza che prima sia stata profondamente esaminata e discussa: onde io crederei che l'emendamento del signor Senatore marchese Alfieri debba formare oggetto di attento esame, essendo molto opportuno, in una materia che interessa l'universalità dello Stato, che bene si chiariscano i limiti del diritto che si vuole a questo riguardo conferire al Ministero.

È questa mia osservazione io la estendo ancora a quella facoltà illimitata che l'articolo accorderebbe al signor Ministro dell'istruzione pubblica di stabilire cioè, scuole normali presso quella o quell'altra università che giudicherebbe più conveniente.

A me pare che quando al signor Ministro sia attribuita la facoltà di stabilire tali scuole nei luoghi che crederà più conveniente, anziché in un luogo preventivamente determinato, al medesimo, secondo il progetto in discussione, competerebbe eziandio quella di mutarne la già data destinazione, trasferendole altrove.

Una facoltà così illimitata non può a meno di presentare molte difficoltà e dar luogo ad inconvenienti gravissimi.

Per conseguenza io domanderei anzi tutto al signor Ministro, se sarà con decreto che intende di stabilire presso questa o quell'altra università una scuola normale; giacché sarebbe al riguardo per lo meno necessario l'intervento di un decreto reale.

A mio avviso però questo non potrebbe neanche essere sufficiente.

Io crederei che la legge riuscirebbe molto più perfetta e compiuta se determinasse le università presso le quali queste scuole dovessero instituirsi.

Quindi, ripeto, è indispensabile che la legge sia nuovamente esaminata e studiata non solo per l'oggetto testè mentovato, ma eziandio in ordine alle varie altre disposizioni cui si riferiscono gli emendamenti proposti dall'onorevole signor Ministro e principalmente a quelli per l'ammissione o non del sistema del convitto.

L'idea emessa dall'onorevole signor Ministro sulla necessità di vedere quale sarà l'effetto del sistema proposto dall'ufficio centrale, ha, quanto alle finanze, un peso grandissimo.

Noi abbiamo sentito il programma del Ministero; questo programma, il quale in molte parti si attiene a principii generali accettati dal Parlamento, ha per me molto maggiore significazione, essendosi dichiarato che sulla bandiera ministeriale stava scritta la parola *economia*. Ora, se abbiamo da lasciare questa parola soltanto sulla bandiera, senza applicarla al fatto, per me tanto vale che non ci fosse.

Dunque allorché si tratterà questa questione è necessario che sia chiarito se si vuol stabilire in questa

o quell'università delle scuole normali e se per sezioni o tutte insieme riunite. È necessario che il Ministero sappia, se adottando il sistema dei convitti, avrà bisogno di una somma straordinaria da portare in bilancio per tale istituzione. Sono necessari insomma molti elementi che per ora mancano interamente e che secondo me sono assolutamente indispensabili per poter rendere perfetta ed efficace la legge che stiamo discutendo.

Parmi che le osservazioni da me fatte si accordino anche con quelle espresse fino da principio dal signor Ministro, il quale proponevasi di dar lettura al Senato di una serie di emendamenti che intendeva di introdurre nella legge medesima.

L'ufficio ha creduto bene di rispondere immediatamente alle osservazioni ed agli emendamenti proposti dal signor Ministro e lo ha fatto in modo da chiarir bene quale è la sua opinione, vale a dire che sulla determinazione del numero delle sezioni e sulle materie da classificarsi nelle diverse scuole, era d'accordo col Ministero; che però in quanto all'idea del convitto la sua opinione era assoluta e precisa al riguardo e che forse la differenza di opinione sarebbe conservata per molto tempo ancora.

Dunque vi ha qui un dissenso grandissimo.

È ora a vedersi se l'interesse generale non consiglierà al Ministro di persistere a che queste scuole normali siano senza convitto, ed allora sarà sciolta anche la difficoltà finanziaria; e se dall'ufficio centrale, come pare, si insisterà per ottenere il convitto, nel quale ultimo caso, bisognerà che il Ministro sappia quale è il peso, quale è la spesa che la finanza dovrebbe sopportare.

Concludo quindi ripetendo, che allo stato delle cose non è conveniente improvvisare emendamenti; essere assai meglio che quelli proposti dal Ministro siano comunicati all'ufficio centrale, onde li esami coll'intervento del Ministro stesso, e che il risultato di questo nuovo esame e di questi studi sia sottoposto al Senato, perchè deliberi.

Epperò propongo che gli emendamenti accennati dal signor Ministro dell'istruzione pubblica siano comunicati all'ufficio centrale.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Ringrazio l'onorevole Senatore Gallina dell'appoggio che coll'autorità della sua parola è venuto a dare al soggetto della mia originaria proposta; parendo anche a me che sia assai pericoloso di giudicare degli emendamenti all'improvviso, soprattutto allorché, da questi emendamenti dipendono altre modificazioni poco rilevanti e di semplice corollario delle precedenti, operando le quali in seduta pubblica si farebbe perdere senza necessità tempo a quest'eminente Assemblea.

Se non che l'onorevole preopinante avendo espressa altresì l'opinione, di essere conveniente determinare nella legge, quali dovessero essere le università presso le quali le scuole normali dovessero instituirsi, io mi permetterò di sottoporre al Senato in proposito una breve considerazione.

Se si propone di prescrivere come necessario un Decreto Reale per la determinazione di queste università, il Governo non incontra difficoltà ad ammettere questa maggiore garanzia.

Se vogliono anche introdurre delle garanzie acciò una volta istituite queste scuole non possano con leggerezza sopprimersi, il Governo entrerà volentieri in questo sentimento. Ma determinare per legge quali siano le sole università, presso le quali concorrano tutte le condizioni che rendono conveniente l'istituzione di una scuola normale, sarebbe malagevole ed incauto; e spero che l'onorevole Senatore Gallina si convincerà delle difficoltà che si incontrerebbero a fare questa scelta.

Mi permetto di rammentargli, che è ancor pendente ed indecisa la questione assai più generale, quella cioè dell'ordinamento generale delle università d'Italia, rimanendo ancora a decidersi quali di queste università si conserveranno, con quali gradazioni le une verso le altre saranno mantenute, quali saranno dello Stato e quali potranno essere dichiarate università provinciali, comunali e libere.

Non vi fosse che la sola eventualità dei risultati di questa futura discussione, sarebbe evidente non potersi con sicurezza fin da oggi determinare quali siano le università presso le quali la scuola normale potrebbe istituirsi. Aggiungesi che anche quando si determinasse che le sole università maggiori più importanti potessero fruire di somigliante beneficio, rimarrebbe tuttavia uno scrupolo, considerando che possono esservi alcune minori università le quali in certi luoghi più discosti dai grandi centri delle popolazioni dei continenti italiani, potrebbero però con qualche fondamento di ragione reclamare l'applicazione più o meno imperfetta, ma per certo migliore del nulla, di simili istituzioni; e quando per avventura le province ed i comuni si imponessero sacrifici e venissero a richiedere allo Stato di ordinare una scuola normale presso alcune di quelle università, l'impedimento assoluto che se ne trovasse stabilito dalla legge certamente non ridonderebbe a vantaggio della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda infine il richiamo che il Senatore Gallina faceva del motto omai celebre che il Ministero ha scritto sulla sua bandiera, io credo che le mie parole non solo abbiano contraddetto a quella nostra divisa, ma l'abbiano anzi con una solenne prova di fatto confermata; imperocchè una delle ragioni principali per cui ho creduto dovermi opporre, nelle condizioni in cui versiamo, a rendere i convitti obbligatori, fu appunto la considerazione della maggiore spesa che dal Ministero si vuole a tutta possa evitare.

E poichè ho la parola, mi permetterà il Relatore dell'ufficio centrale di osservargli, che nel momento in cui è sottoposta alle deliberazioni del Senato una legge, non basta dire che le spese di primo stabilimento delle scuole normali non saranno gran cosa; per me io credo che le spese di solo quattro scuole da istituire col

convitto saranno considerevoli; oltre le spese annuali periodiche del fitto di appropriati locali, e quelli considerevolissimi dell'acquisto per una volta sola del locale occorrente.

Se in Pisa ed in qualche altra città non si patisce difetto di locali, io assieuro l'onorevole Relatore, e lo prego di credermi, che a Napoli dove è agglomerata una immensa popolazione, questo difetto è assolutamente reale, e ne deriva una difficoltà grandissima e al di là di quello che egli possa credere e immaginare. Dunque il Senato senza dubbio, quando prescrivesse come obbligatori i convitti, dovrebbe ad un tempo votare fondi di gran lunga maggiori, e certamente più del triplo della somma già proposta.

Io non intendo rientrare in alcuna delle questioni che ho deliberate nella discussione generale, ma associandomi al voto espresso dall'onorevole Senatore Gallina, sarò ben grato al Senato se vorrà degnarsi di decretare il rinvio di questo e degli altri miei emendamenti all'ufficio centrale acciò dietro opportuni concerti e discussioni nel seno del medesimo, si venga in una prossima tornata pubblica alla loro discussione in Senato la quale sarebbe così di molto facilitata ed abbreviata.

**Presidente.** Interrogo l'ufficio centrale, se acconsente alla proposta di rinvio fatta dai signori Senatori Alfieri e Gallina.

Senatore **Matteucci, Relatore.** L'ufficio centrale dichiara che è ben contento di trovarsi di nuovo ad una riunione col signor Ministro per prendere concerti a proposito degli emendamenti annunciati, salvo per altro per quanto riguarda lo stabilimento dei convitti, principio sul quale l'ufficio insiste e sul quale il Senato solo può prendere una decisione.

**Presidente.** L'ufficio centrale fa le sue riserve su certi punti, su altri si mostra disposto a combinare le modificazioni col Ministro. Io interrogo il Senato se voglia rinviare all'ufficio centrale per quest'oggetto il progetto di legge attualmente in discussione.

Chi approva il rinvio, voglia alzarsi.

(Approvato)

Conviene ora sapere quando si potrà rimettere in discussione questo progetto di legge. Crede l'ufficio centrale di poter entro domani procedere con effetto a queste combinazioni?

Domando ciò per poter stabilire per domani il nostro ordine del giorno; nel quale in ogni caso sarebbe portato il progetto sull'ordinamento dell'istruzione superiore.

Il Relatore signor Senatore Cibrario mi ha fatto avvertire che oggi era ancora impedito, per incomodo di salute, di recarsi a prender parte alle nostre deliberazioni, ma che domani, quantunque non certo, sperava di potervi venire.

Senatore **Matteucci, Relatore.** L'ufficio centrale è interamente a disposizione del signor Ministro.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Io sono interamente a disposizione dell'ufficio centrale.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Gallina**. È ben inteso che questi emendamenti debbono essere stampati e distribuiti.

**Presidente**. Lo saranno quando l'ufficio centrale e il signor Ministro si saranno messi d'accordo. Adesso ci è un concorso di deferenza fra loro.

Io prego l'ufficio centrale di voler indicare se conviene che si fissi per sabato la continuazione della discussione di questa legge.

Voci, sì, sì.

**Presidente**. Il signor Ministro ha dichiarato che si rimetteva a quanto avrebbe deciso l'ufficio centrale. Dunque se non vi è osservazione in contrario s'intenderà prorogata a sabato prossimo la discussione di questo progetto, e così anche sarà posto all'ordine del giorno l'altro progetto di cui ho or ora parlato, quello cioè relativo all'ordinamento superiore della pubblica istruzione.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al signor Ministro della pubblica istruzione.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica**. Ho domandato la parola per rassegnare al Senato la condizione delicata in cui mi trovo rispetto alla discussione di quest'altro progetto di legge di iniziativa parlamentare dell'onorevole Senatore Matteucci.

Questo progetto abbraccia i due amplissimi ed importantissimi argomenti della riforma dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione, e dell'ordinamento degli studi universitari in tutto il Regno d'Italia. Io crederei di peccare d'irriverenza verso il Senato, ed anche di mancare gravemente al debito mio, se con leggerezza mi contentassi di venire a dichiarare in Parlamento quali siano le mie individuali opinioni sopra un disegno di legge, il quale propone profonde e radicali mutazioni di tanta e così grave importanza applicabili a tutta l'Italia.

Io mi dichiaro disposto nel mio particolare ad assentire a parecchie delle idee del disegno di legge dell'onorevole Senatore Matteucci; ma credo essere in obbligo di consultare sopra questo progetto di legge, insieme con gli onorevoli membri che compongono l'ufficio centrale del Senato, anche altre eminenti persone competenti a giudicare in tale materia che si trovano in ambe le Camere legislative e nell'alto insegnamento, prima che io possa dichiarare quale sia l'opinione del Governo in proposito.

È vero che questo progetto di legge già da qualche tempo trovasi introdotto in Senato, spero però che si vorrà essere indulgente con chi è in ufficio soltanto da pochi giorni; e credo di non essere indiscreto chiedendo, che laddove vogliamo fare una legge che possa anche anticipatamente avere probabilità di adesione nell'altro ramo del Parlamento, e per conseguenza pervenire al desiderato fine, a sostituire, cioè in tutta l'Italia

una sola disciplina legislativa alle difformi discipline che sono in vigore nelle varie Università rispetto all'amministrazione superiore della pubblica istruzione, mi sia concesso un adeguato termine, nel quale io possa discutere e studiare le gravi questioni che questo progetto di legge solleva.

**Presidente**. Il Senato apprezzerà queste osservazioni del signor Ministro, quando sarà terminata la discussione del presente progetto di legge.

Se non vi sono opposizioni, il Senato sarà convocato sabato prossimo.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Io dubito fortemente che sabato il Senato si trovi in numero e se ne comprenderà facilmente il motivo. Se non v'è urgenza particolare, mi pare che si potrebbe rimandare a lunedì, giorno in cui vi sarà maggior probabilità di trovarsi in numero.

**Presidente**. Il Senatore Alfieri propone che il rinvio abbia luogo, e la convocazione del Senato si tenga fissata per lunedì.

Senatore **Matteucci**. Sta al signor Presidente di regolare il suo ordine del giorno.

**Presidente**. Lo regola d'accordo col Senato.

Senatore **Matteucci**. Quanto agli emendamenti che propone il signor Ministro, sono sicuro, ed anche i miei colleghi lo pensano, che avremmo potuto occuparcene in tempo più breve.

Io credo che si sarebbe potuto continuare la discussione domani, parendomi che il Ministro abbia dichiarato che eravamo d'accordo sopra molti punti principali. Quanto al punto dei convitti, ripeto, che non possiamo intenderci e che starà al Senato il decidere.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Gallina**. Appunto per i motivi allegati dall'onorevole Senatore Matteucci, che non sarà probabilità di intendersi essenzialmente sulla questione relativa al convitto, io proponevo la trasmissione dei mentovati emendamenti all'ufficio centrale, perchè ne li esaminasse coll'intervento del signor Ministro e così, colla discussione che avrebbe luogo, riuscire ad una soluzione definitiva della questione.

Del resto poi non è mio intendimento di prolungare colle mie osservazioni tale discussione, però sono astretto a ripetere che ritenuta questa discrepanza fra il Ministero e l'ufficio centrale, il Senato non potrebbe risolvere il dubbio se non ha sotto gli occhi tutti gli elementi per giudicare, a che cosa può ammontare la spesa necessaria per i convitti.

Forse queste osservazioni sembreranno troppo materiali, finanziarie. Ma io debbo dichiarare che non intendo portare qui lumi di scienza, intendo fare puramente il Senatore; e per la parte massime che riguarda l'economia, finché dura questo Ministero, richiamerò costantemente gli atti suoi alle parole della sua bandiera, e ciò in tutte le

profonde discussioni riguardanti lo stanziamento di danaro nei bilanci che dovranno aver luogo in Senato.

All'osservazione poi che taluno forse potrà fare che io mi attenga a considerazioni materiali di danaro, quando alle questioni di danaro non si fece per nulla attenzione nel passato, io risponderò, che la questione di danaro è in questo momento per me questione di vita o di morte; che la questione finanziaria attualmente è molto più difficile, e di maggior importanza che non lo sia quella politica, che perciò anche per l'istituzione delle scuole normali col convitto o senza convitto pongo avanti la questione finanziaria, siccome quella che deve decidere della nostra sorte, dei mezzi che potremo adoperare per giungere al compimento delle nostre aspirazioni, delle nostre viste, che in questo e nell'altro ramo del Parlamento sono comuni; vale a dire l'unità e l'unificazione di questa nostra Italia (*Bene! bene!*)

Senatore **Matteucci, Relatore.** Io credo che il progetto dell'ufficio centrale riguardo alle scuole normali, sia, quanto è possibile, preciso all'argomento sul quale l'onorevole Senatore Gallina fa le sue osservazioni.

Non ci può essere difficoltà nessuna a determinare la spesa annuale di una scuola normale.

Si tratta d'assegnare un tanto per alunno: si fissa una pensione annuale: si sa cosa costano i professori ed i direttori delle scuole normali, di modo che anche il signor Ministro conveniva che non rimaneva d'incerto altro che la spesa d'adattamento dei locali.

L'ufficio ha creduto sull'esempio di quanto è succeduto in Toscana che si sarebbe potuto trovare facilmente locali da mettersi a disposizione del Ministro dell'istruzione pubblica, senza incontrare nessuna spesa, od una spesa molto leggera; ed in questa opinione persiste.

Se l'onorevole Senatore Gallina lo desidera posso dargli il conto dell'impianto delle scuole normali di Pisa da cui vedrà qual'è questa spesa e come sia tenue.

L'ufficio centrale non poteva pensare che alla spesa annua da incontrarsi. Questa è perfettamente determinata nel prospetto che accompagna il progetto di legge.

**Presidente.** Si tratta di sapere a qual giorno si rimanderà questa discussione

L'ufficio centrale crede si possano prima di venerdì ultimare questi lavori e fare stampare gli emendamenti?

Senatore **Matteucci, Relatore.** Gli emendamenti gli ha in pronto il signor Ministro.

**Presidente.** Intendo gli emendamenti concertati non quelli proposti in questa seduta.

Dunque domanderò all'ufficio centrale se crede di aver tempo a deliberare definitivamente, nel giorno di domani, sugli emendamenti, in modo che si possa procedere alla stampa e distribuzione dei medesimi.

Senatore **Matteucci, Relatore.** Noi ci siamo rimessi al signor Ministro.

**Presidente.** Se il Senato lo crede, si lasserà dunque a venerdì la continuazione di questa discussione;

Senatore **Roncalli Francesco.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Roncalli.** Io ritengo impossibile che per venerdì si abbia tempo di esaminare gli emendamenti.

Si tratta di una legge importantissima, che la discussione avvenuta ha fatto vedere oggi più importante di quello che a prima vista sembrava. Vi sono discrepanze radicali, e si tratta di riordinarla.

*Voci.* No! no!

Senatore **Roncalli.** Bisogna dar tempo almeno di coordinarla cogli emendamenti che vennero proposti.

I Senatori vorranno un po di tempo per esaminarli; gli stampati non si potranno distribuire che venerdì mattina; e noi verremo qui senza aver avuto quasi il tempo di leggerli.

*Voci.* A lunedì!

**Presidente.** Si è fatta la proposta di rinviare la discussione a lunedì.

La pongo ai voti.

(Approvata)

Il Senato è perciò convocato in pubblica adunanza lunedì prossimo al tocco, per la continuazione di questa legge.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).